

105.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge n. 1707 ed abbinata proposta di legge nn. 210-1865-2148-2191-2214	7
Missioni valevoli nella seduta del 27 febbraio 2002	3		
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 1 – Articolo 1, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	7
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 2 – Articolo 2, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	9
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 3 – Articolo 3, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	25
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 4 – Articolo 4, emendamenti e subemendamento)	29
Nomina ministeriale (Comunicazione)	5	(Sezione 5 – Articolo 5, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	31
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo	5		
Atti di controllo e di indirizzo	6		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 27 febbraio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Aracu, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bonito, Bono, Buttiglione, Brancher, Cicu, Colucci, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Duilio, Fini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Palma, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Buttiglione, Brancher, Colucci, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Duilio, Fini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Pescante, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urso, Viespoli, Vietti.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 26 febbraio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE COLLÈ: « Modifiche agli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione, in materia di elezione e funzioni del Senato della Repubblica » (2413);

COLLÈ: « Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica » (2414);

BURANI PROCACCINI ed altri: « Disposizioni per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia » (2415);

BULGARELLI e **CENTO:** « Norme per l'esenzione dalle spese nei giudizi in materia ambientale » (2416);

RUSSO SPENA ed altri: « Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale » (2417);

ZANELLA: « Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto » (2418);

ZANELLA: « Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto » (2419);

ONNIS: « Modifica all'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale » (2420);

LO PRESTI: « Disposizioni concernenti i ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici della Polizia di Stato » (2421);

FRANCESCA MARTINI ed altri: « Nuove norme per il contrasto e la prevenzione dello sfruttamento sessuale a danno dei minori » (2422);

RICCIO: « Modifica all'articolo 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di locazioni degli immobili di proprietà degli enti pubblici previdenziali » (2423);

SCALTRITTI: « Disciplina dell'istituzione di nuove case da gioco sul territorio nazionale » (2424).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 26 febbraio 2002 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, ministro degli affari esteri e dal ministro della giustizia:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno » (2412).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti):

CAPARINI e GIBELLI: « Nuove norme in materia di emittenza radiotelevisiva locale » (1618) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze):

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni per favorire l'azionariato diffuso dei lavoratori dipendenti » (1943) *Parere delle Commissioni I, V, X e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).*

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è assegnata alla IV Commissione permanente (Difesa), in sede referente:

BOATO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri » (doc. XXII, n. 6) *Parere delle Commissioni I e II.*

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la

relazione — riferita all'anno 2000 — sull'attività svolta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (doc. XLV, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 21 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 20 novembre 2001, concernente i risultati del controllo eseguito sulla gestione delle iniziative di studio e ricerca svolte dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dall'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'istituto superiore di sanità, promosse con i finanziamenti a carico del fondo sanitario nazionale.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, la comunicazione relativa al seguente decreto ministeriale di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), nonché alla sottoindicata Commissione:

n. 4696 — *alla X Commissione (Attività produttive)*.

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2001, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

tre decreti del 19, 20 e 28 dicembre 2001 del ministro dell'interno — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

tre decreti del 18 dicembre 2001 e un decreto del 19 dicembre 2001 del ministro della salute — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale del Veneto, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al dottor Enzo MARTINELLI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) e alla VII Commissione permanente (Cultura).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge 23 dicembre

2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla rimodulazione dei fondi di cui alla determinazione del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2001, per il finanziamento della prevenzione dall'inquinamento elettromagnetico (86).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regola-

mento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 marzo 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: NORME IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI (1707) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: PISCITELLO; BRESSA ED ALTRI; SODA; BERTINOTTI ED ALTRI; RUTELLI ED ALTRI (210-1865-2148-2191-2214)

(A.C. 1707 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1707 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Ambito soggettivo di applicazione).

1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.

2. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, nelle regioni a statuto ordinario, i presidenti delle province, i sindaci delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi statuti, adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di cui al comma 1.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pub-

blica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri attuativi della presente legge per i titolari di cariche di governo nelle province, nelle città metropolitane e nei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 2, sopprimere le parole: con popolazione superiore a 300 mila abitanti.

1. 10. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché gli assessori regionali, provinciali e comunali.

1. 80. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.

*** 1. 9.** Soda, Boato, Bressa.

Sopprimere il comma 3.

*** 1. 29.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di ordinamento di enti locali.

1. 26. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 3, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano.

1. 14. Boato, Intini.

Al comma 3, sopprimere le parole: , nell'ambito dei rispettivi statuti,

1. 13. Boato, Intini.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4.

*** 1. 4.** Boato, Bressa, Soda.

Sopprimere il comma 4.

*** 1. 30.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 4, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: d'intesa con la.

1. 34. Boccia.

Al comma 4, sopprimere le parole: capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti.

1. 25. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 4, sostituire le parole: capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti con le seguenti: con popolazione superiore a 15 mila abitanti.

1. 24. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 4, sopprimere le parole: con popolazione superiore a 300 mila abitanti.

1. 7. Soda, Boato, Bressa.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Definizione di imprese rilevanti). — 1. Per imprese rilevanti si intendono le imprese operanti nei seguenti settori:

a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;

b) servizi erogati in regime di concessione;

c) credito, finanza e assicurazioni;

d) opere pubbliche e lavori pubblici;

e) distribuzione commerciale e pubblicità;

f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;

g) concessionarie private della radio-diffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, imprese editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;

h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività.

1. 01. Mascia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Principio di incompatibilità). — 1. Per l'intera durata della carica, ai soggetti di cui all'articolo 1 è vietata ogni altra attività professionale e lavorativa, pubblica o privata. Sono fatte salve le norme relative al regime di incompatibilità con il mandato parlamentare.

1. 02. Mascia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Ineleggibilità*). — 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente punto: « 1-bis) coloro che hanno il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, delle società o delle imprese private che risultino vincolate con lo Stato per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari, protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta, ovvero poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, ovvero poterne determinare le scelte e gli indirizzi

1. 03. Boccia.

(A.C. 1707 — Sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1707 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Incompatibilità).

1. Il titolare di cariche di governo, nel corso del proprio mandato, non può:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni;

b) ricoprire cariche o uffici o altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

c) ricoprire cariche o uffici o altre funzioni comunque denominate, salvo che siano puramente onorifiche, ovvero esercitare compiti di amministrazione, in società aventi fini di lucro;

d) esercitare attività imprenditoriali;

e) esercitare attività professionali, anche in forma associata, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica;

f) esercitare qualsiasi impiego pubblico;

g) esercitare qualsiasi impiego privato.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non costituisce motivo di incompatibilità la mera proprietà di una impresa individuale ovvero di quote o azioni societarie sempre che essa non comporti l'assunzione di cariche o l'esercizio di attività di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.

3. La disposizione di cui alla lettera g) del comma 1 non si applica ai sindaci delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti.

4. Non costituisce motivo di incompatibilità l'insegnamento non di ruolo di livello universitario e *post* universitario.

5. Gli incarichi e le funzioni indicati alle lettere da a) ad e) del comma 1 decadono dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui alle lettere da c) a g) dello stesso comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.

6. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo

non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.

7. Fermi restando i divieti previsti da diverse disposizioni di legge, le situazioni di incompatibilità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, con esclusione dei compiti di amministrazione in società aventi fini di lucro, non sussistono per le cariche od uffici ricoperti e per le attività svolte alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le attività professionali di cui al comma 1, lettera *e)*, svolte alla data di entrata in vigore della presente legge, il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni adempiute prima della medesima data.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Incompatibilità).

Sopprimerlo.

* 2. 1. Boato, Soda, Bressa.

Sopprimerlo.

* 2. 56. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. *(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche di Governo).* — 1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato parlamentare.

2. I titolari di cariche di Governo dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata del loro incarico.

3. I titolari di cariche di Governo iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche di Governo non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica di Governo decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche di Governo la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 7.746.853 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Mascia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2 — *(Incompatibilità)* — 1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato, nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, e comunque dall'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

2. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali, né ricoprire in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti

al controllo pubblico nonché in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti o imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrari di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e funzioni a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi a tali incarichi o funzioni.

3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica.

*** Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bressa.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Incompatibilità*) — 1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato, nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, e comunque dall'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

2. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali, né ricoprire in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con

pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico nonché in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti o imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrari di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e funzioni a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi a tali incarichi o funzioni.

3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica.

*** 2. 16. Soda, Boato.**

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 2. (*Principio di incompatibilità per i titolari di cariche di governo*). — 1. È incompatibile con le cariche di governo ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato parlamentare.

2. I titolari di cariche di governo dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata del loro incarico.

3. I titolari di cariche di governo iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche di governo non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche di governo non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica di governo decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche di governo la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 7.746.853 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2-*quinquies*.

ART. 2-*bis*. (Principio di incompatibilità per i titolari di cariche regionali). — 1. È incompatibile con le cariche regionali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere regionale.

2. I titolari di cariche regionali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche regionali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche regionali non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche regionali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica regionale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche regionali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 3.873.426 euro o

comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2-*quinquies*.

ART. 2-*ter*. (Principio di incompatibilità per i titolari di cariche provinciali). — 1. È incompatibile con le cariche provinciali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere provinciale.

2. I titolari di cariche provinciali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche provinciali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche provinciali non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche provinciali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica provinciale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche provinciali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 2.582.284 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2-*quinquies*.

ART. 2-*quater*. (Principio di incompatibilità per i titolari di cariche comunali). —

1. È incompatibile con le cariche comunali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere comunale.

2. I titolari di cariche comunali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche comunali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche comunali non possono esercitare per enti pubblici o privati incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche comunali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica comunale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche comunali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 1.291.142 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2-quinquies.

ART. 2-quinquies. (*Definizione di imprese rilevanti*). — 1. Per imprese rilevanti si intendono le imprese operanti nei seguenti settori:

a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;

b) servizi erogati in regime di concessione;

c) credito, finanze e assicurazioni;

d) opere pubbliche e lavori pubblici;

e) distribuzione commerciale e pubblicità;

f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;

g) concessionarie private della radio-diffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimana-

nali, settimanali, e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;

h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività.

2. 65. Mascia, Giordano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta;

b) ricoprire cariche o uffici in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettere b) e c);

c) esercitare attività professionali in Italia o all'estero; per la durata della carica deve essere interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente, anche per interposta persona, con studi professionali italiani o esteri;

d) esercitare attività di impiego pubblico o privato;

e) esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali private o ricoprire comunque incarichi di amministrazione o controllo in società, italiane o estere, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), ovvero assumere per esse consulenze o incarichi arbitrali;

f) stipulare, anche per interposta persona, contratti relativi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ad esclusione dei contratti concernenti titoli di Stato.

2. I dipendenti pubblici e privati, che assumono le cariche di cui all'articolo 1, sono collocati in aspettativa con decorrenza dalla data di assunzione della carica senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

3. Gli incarichi e le funzioni indicati alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* del comma 1 cessano dalla data di assunzione della carica e non possono, per la durata della carica del titolare, rendere alcuna forma di retribuzione o di vantaggio ad essi connessi. Le attività di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 sono vietate anche qualora siano esercitate all'estero.

4. L'accertamento delle situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo é effettuato dal Presidente della Camera cui appartiene l'interessato entro trenta giorni dalla assunzione della carica. Quando l'interessato non é membro del Parlamento, l'accertamento é effettuato dal Presidente del Senato della Repubblica.

2. 49. Boato, Intini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. I titolari di cariche di Governo non possono:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla carica di Governo;

b) ricoprire cariche o uffici in enti di diritto pubblico, anche economici, o in imprese a prevalente partecipazione pubblica, o in imprese concessionarie di pubbliche amministrazioni o in enti soggetti al controllo pubblico;

c) esercitare attività professionali;

d) esercitare attività di impiego pubblico o privato;

e) gestire attività imprenditoriali private o ricoprire comunque incarichi di amministrazione o controllo in società aventi fine di lucro.

2. L'accertamento delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1 spetta alla Camera cui appartiene il titolare di cariche di Governo. Qualora il titolare di cariche di Governo non appartenga al Parlamento è competente il Senato della Repubblica.

2. 53. Boato, Intini.

Sopprimere il comma 1.

* **2. 2.** Bressa, Boato, Soda.

Sopprimere il comma 1.

* **2. 57.** Mascia, Giordano, Russo Spina.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. I titolari delle cariche di governo:

a) sono incompatibili con ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato parlamentare;

b) dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata del loro incarico;

c) iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero;

d) non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate;

e) non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni.

2. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione delle cariche di governo decade automaticamente all'atto del giu-

ramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta e/o differita, per tali incarichi è vietata.

3. Sono incompatibili con le cariche di governo la titolarità e/o le partecipazioni economiche superiori ai 7.746.853 euro per il Governo, 3.873.426 euro per le regioni, 2.582.284 euro per le province, 1.291.142 per i comuni o anche la semplice partecipazione ad imprese nei settori rilevanti quali:

a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;

b) servizi erogati in regime di concessione;

c) credito, finanza e assicurazioni;

d) opere pubbliche e lavori pubblici;

e) distribuzione commerciale e pubblicità;

f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;

g) concessionarie private della radio-diffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali, e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;

h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, comunque operanti in tale attività.

2. 70. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta;

b) ricoprire cariche o uffici in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti

di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettere b) e c);

c) esercitare attività professionali in Italia o all'estero; per la durata della carica deve essere interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente, anche per interposta persona, con studi professionali italiani o esteri;

d) esercitare attività di impiego pubblico o privato;

e) esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali private o ricoprire comunque incarichi di amministrazione o controllo in società, italiane o estere, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), ovvero assumere per esse consulenze o incarichi arbitrari;

f) stipulare, anche per interposta persona, contratti relativi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ad esclusione dei contratti concernenti titoli di Stato.

2. 50. Boato, Intini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I titolari di cariche di Governo non possono:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla carica di Governo;

b) ricoprire cariche o uffici in enti di diritto pubblico, anche economici, o in imprese a prevalente partecipazione pubblica, o in imprese concessionarie di pubbliche amministrazioni o in enti soggetti al controllo pubblico;

c) esercitare attività professionali;

d) esercitare attività di impiego pubblico o privato;

e) gestire attività imprenditoriali private o ricoprire comunque incarichi di amministrazione o controllo in società aventi fine di lucro.

2. 54. Boato, Intini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato, nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, e comunque dall'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

2. 17. Bressa, Boato, Soda.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **2. 3.** Boato, Bressa, Soda.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **2. 59.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

** **2. 4.** Bressa, Boato, Soda.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

** **2. 100** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **2. 5.** Soda, Bressa, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **2. 60.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: ,salvo che siano puramente onorifiche, fino alla fine della lettera.

2. 67. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: salvo che siano puramente onorifiche,

2. 48. Soda, Bressa, Boato.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: compiti di amministrazione aggiungere le seguenti: o di controllo.

2. 46. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **2. 6.** Boato, Bressa, Soda.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **2. 61.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: esercitare aggiungere le seguenti: , direttamente o indirettamente,

2. 47. Soda, Boato, Bressa.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: esercitare aggiungere le seguenti: , anche per interposta persona,

2. 45. Soda, Boato, Bressa.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: attività aggiungere la seguente: o partecipazioni.

2. 69. Mascia, Giordano.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: imprenditoriali aggiungere le seguenti: che

abbiano una dimensione economica rilevante relativamente al territorio di competenza superiore ai 7.746.853 euro per il Governo, 3.873.426 euro per le regioni, 2.582.284 euro per le province, 1.291.142 euro per i comuni o anche la semplice partecipazione ad imprese nei seguenti settori rilevanti:

a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;

b) servizi erogati in regime di concessione;

c) credito, finanza e assicurazioni;

d) opere pubbliche e lavori pubblici;

e) distribuzione commerciale e pubblicità;

f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;

g) concessionarie private della radio-diffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali, e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;

h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività.

2. 68. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , anche per interposta persona; avere il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n.287, delle società o delle imprese private che risultino vincolate con lo Stato per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari, protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'au-

torizzazione è sottoposta, ovvero poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente ovvero poterne determinare le scelte e gli indirizzi.

2. 18. Bressa, Boato, Soda.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

*** 2. 7.** Boato, Bressa, Soda.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

*** 2. 62.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: esercitare aggiungere le seguenti: , anche per interposta persona,

2. 20. Boato, Soda, Bressa.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: anche in forma associata fino a: di governo può con le seguenti: nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono.

2. 19. Bressa, Boato, Soda.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) esercitare attività professionali in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, se iscritti ad albi o elenchi professionali.

2. 66. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

*** 2. 8.** Bressa, Boato, Soda.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

*** 2. 63.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

**** 2. 9.** Boato, Bressa, Soda.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

**** 2. 64.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) avere qualsiasi interesse patrimoniale in imprese concorrenti con quelle a prevalente capitale pubblico.

Conseguentemente, al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: g) con la seguente: h).

2. 71. Boccia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis Le cause di incompatibilità di cui al comma 1 sussistono anche per le cariche, gli uffici, le funzioni, gli impieghi, l'esercizio, diretto o indiretto, di attività imprenditoriali o professionali assunte o svolte all'estero.

2. 29. Soda, Boato, Bressa.

Sopprimere il comma 2.

*** 2. 44.** Soda, Bressa, Boato.

Sopprimere il comma 2.

*** 2. 72.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

*** 2. 73.** Boccia.

Sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con il seguente:

2. L'accertamento delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1 spetta alla Camera cui appartiene il titolare di cariche di Governo. Qualora il titolare di

cariche di Governo non appartenga al Parlamento è competente il Senato della Repubblica.

2. 55. Boato, Intini.

Sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:

2. I dipendenti pubblici e privati, che assumono le cariche di cui all'articolo 1, sono collocati in aspettativa con decorrenza dalla data di assunzione della carica senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

3. Gli incarichi e le funzioni indicati alle lettere b), c) ed e) del comma 1 cessano dalla data di assunzione della carica e non possono, per la durata della carica del titolare, rendere alcuna forma di retribuzione o di vantaggio ad essi connessi. Le attività di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 sono vietate anche qualora siano esercitate all'estero.

4. L'accertamento delle situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo é effettuato dal Presidente della Camera cui appartiene l'interessato entro trenta giorni dall' assunzione della carica. Quando l'interessato non é membro del Parlamento, l'accertamento é effettuato dal Presidente del Senato della Repubblica.

2. 51. Boato, Intini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali, né ricoprire in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico nonché in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività im-

prenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrari di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e funzioni a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi a tali incarichi o funzioni.

2. 21. Bressa, Soda, Boato.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Costituisce motivo espresso di incompatibilità:

a) la titolarità di una impresa individuale, ovvero la partecipazione, in qualsiasi forma anche indiretta o fiduciaria, al capitale di società, le quali esercitino attività di produzione di beni o di servizi in concorrenza con imprese a capitale totalmente o anche parzialmente pubblico, ovvero le quali esercitino attività della stessa natura di quella esercitata dalle dette imprese, ovvero ancora le quali abbiano rapporti commerciali, in qualsiasi forma, con lo Stato od altri enti pubblici;

b) la titolarità di una impresa individuale, ovvero la partecipazione, in qualsiasi forma anche indiretta o fiduciaria, al capitale di società, le quali esercitino attività di informazione sotto qualsiasi forma, ovvero che partecipino anche indirettamente al capitale di altre società che esercitino attività di informazione sotto qualsiasi forma.

2. 84. Fanfani.

Al comma 2, sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto al comma 1, non.

2. 43. Soda, Boato, Bressa.

Al comma 2, sostituire le parole: non costituisce con la seguente: costituisce.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: sempre che fino alla fine del comma.

2. 23. Bressa, Soda, Boato.

Al comma 2, sostituire le parole: non costituisce con la seguente: costituisce.

2. 101. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ovvero di quote fino alla fine del comma.

2. 74. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e sempre che essa non comporti un'influenza notevole sull'impresa o sulla società.

2. 39. Soda, Boato, Bressa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e sempre che essa non comporti il controllo dell'impresa o della società.

2. 42. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e sempre che l'impresa o la società non sia collegata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359 del codice civile, ad impresa o società in rapporto di concessione o di autorizzazione con lo Stato o altri enti pubblici.

2. 38. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e sempre che essa non comporti il controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, di

impresa o società in rapporto di concessione o di autorizzazione con lo Stato o altro ente pubblico.

2. 41. Soda, Boato, Bressa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e sempre che essa non comporti il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di impresa o società in rapporto di concessione o di autorizzazione con lo Stato.

2. 37. Soda, Boato, Bressa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e sempre che l'impresa o la società non sia in rapporto di concessione o di autorizzazione con lo Stato o altro ente pubblico.

2. 40. Soda, Bressa, Boato.

Sopprimere il comma 3.

* **2. 11.** Boato, Soda, Bressa.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

* **2. 15.** Governo.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

* **2. 75.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I titolari delle cariche di governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica.

2. 22. Boato, Soda, Bressa.

Al comma 3, sopprimere le parole: capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti.

2. 77. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 3, sostituire le parole: capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti *con le seguenti:* con popolazione superiore a 15 mila abitanti.

2. 76. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 4.

* **2. 12.** Soda, Boato, Bressa.

Sopprimere il comma 4.

* **2. 78.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , purché avvenga a titolo gratuito.

2. 79. Mascia, Giordano.

Sopprimere il comma 5.

* **2. 13.** Bressa, Boato, Soda.

Sopprimere il comma 5.

* **2. 80.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 debbono essere rimosse prima dell'accettazione della carica di governo.

2. 33. Soda, Boato, Bressa.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 debbono essere rimosse prima del giuramento relativo all'assunzione della carica di governo.

2. 32. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Le cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 debbono essere rimosse prima dell'accettazione della carica.

2. 30. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Le cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 debbono essere rimosse prima del giuramento relativo all'assunzione della carica di governo.

2. 31. Soda, Boato, Bressa.

Sopprimere il comma 6.

*** 2. 14.** Boato, Bressa, Soda.

Sopprimere il comma 6.

*** 2. 81.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 7.

**** 2. 28.** Soda, Bressa, Boato.

Sopprimere il comma 7.

**** 2. 82.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 7.

**** 2. 90.** Boccia.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Le cause di incompatibilità previste dai commi 1 e 2 in essere al momento di entrata in vigore della presente legge deb-

bono essere rimosse entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. 27. Soda, Boato, Bressa.

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Le cause di incompatibilità previste dai commi 1 e 2 in essere al momento di entrata in vigore della presente legge debbono essere rimosse entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. 26. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: Fermi restando *fino a:* non sussistono *con le seguenti:* I divieti previsti da diverse disposizioni di legge per le situazioni di incompatibilità di cui alle lettere *a), b) e c)* del comma 1, nonché per i compiti di amministrazione in società aventi fini di lucro, sussistono sempre.

2. 83. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* fino al momento dell'assunzione della carica di governo.

2. 24. Bressa, Boato, Soda.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* fino al momento dell'assunzione della carica di governo.

2. 25. Boato, Soda, Bressa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (*Principio di incompatibilità per i titolari di cariche regionali*). — 1. È incompatibile con le cariche regionali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere regionale.

2. I titolari di cariche regionali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche regionali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche regionali non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche regionali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica regionale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche regionali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 3.873.426 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2.

2. 03. Mascia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Principio di incompatibilità per i titolari di cariche provinciali). — 1. È incompatibile con le cariche provinciali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere provinciale.

2. I titolari di cariche provinciali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche provinciali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche provinciali non possono esercitare per enti pubblici o privati incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche provinciali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica provinciale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche provinciali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 2.582.284 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2.

8. Restano ferme le disposizioni in materia di incompatibilità dettate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento locale, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. 04. Mascia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Principio di incompatibilità per i titolari di cariche comunali). — 1. È incompatibile con le cariche comunali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere comunale.

2. I titolari di cariche comunali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche comunali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche comunali non possono esercitare per enti pubblici o privati incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche comunali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica comunale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche comunali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 1.291.142 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2.

8. Restano ferme le disposizioni in materia di incompatibilità dettate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento locale, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. 05. Mascia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Competenze delle regioni e delle province autonome). — 1. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di ordinamento degli enti locali.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione.

2. 06. Mascia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Attestazione delle attività economiche e deliberazione dell'incompatibilità). — 1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese o le attività economiche partecipate da essi o dal coniuge o dai parenti o affini entro il secondo grado negli ultimi dodici mesi.

2. Ogni variazione alle partecipazioni in attività economiche dei soggetti di cui all'articolo 1 durante il loro mandato sono comunicate, entro quindici giorni, dall'interessato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui ai commi 1 e 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Commissione nazionale per le società e la borsa, accerta le attività economiche rilevanti ai sensi della presente legge e le comunica immediatamente all'interessato e all'assemblea elettiva di riferimento.

4. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera o delle assemblee elettive regionali, provinciali o comunali, possono richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere gli accertamenti di cui al presente articolo.

2. 07. Mascia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Attività patrimoniali). — 1. L'Autorità di cui all'articolo 5, esaminata la dichiarazione delle attività patrimoniali di cui all'articolo 4, comma 1, sentite per quanto di competenza l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le eventuali Autorità di settore, accerta caso per caso se i poteri e le funzioni attribuiti ai titolari di cariche di Governo siano suscettibili di determinare conflitti di interessi.

2. I beni immobiliari posseduti, anche per interposta persona, da titolari di cariche di Governo ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge solo se essi sono strumentali ad una attività di impresa.

3. I valori mobiliari posseduti, anche per interposta persona, dai titolari di cariche di Governo ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge solo se essi superano il valore complessivo di 10 milioni di euro.

4. Il possesso, anche per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori della difesa, energia, servizi erogati in concessione o autorizzazione, nonché concessionarie di pubblicità ed imprese dell'informazione giornalistica e radio-televisiva editrici di testate a diffusione nazionale, è in ogni

caso suscettibile di determinare conflitti di interessi, salvo che l'Autorità di cui all'articolo 5, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di settore eventualmente competenti, motivatamente attesti la posizione marginale dell'impresa nel relativo settore di attività o la sua non rilevanza in relazione alle specifiche funzioni e poteri inerenti all'incarico di Governo esercitato.

5. Alle attività patrimoniali suscettibili di determinare conflitti di interessi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge.

6. Ai fini del presente articolo, si ha partecipazione rilevante in una impresa quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 2359, primo ovvero ultimo comma, del codice civile e all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. 02. Bressa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (*Disciplina delle cause di incompatibilità a seguito di condanne*). — 1. Non possono assumere incarichi di governo:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto di errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore ai due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal comma 1 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina, all'accettazione della candidatura o alla convalida dell'elezione è tenuto a dichiarare la nullità del relativo provvedimento non appena a conoscenza dell'esistenza delle condizioni di incompatibilità previste dal comma 1. La nullità può essere fatta valere da chiunque dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.

4. Restano impregiudicate le cause di ineleggibilità, incompatibilità, interdizione, sospensione e decadenza previste da altre disposizioni di legge ».

2. 08. Mantini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dall'accertamento delle situazioni di incompatibilità, previsto dal comma 4 del medesimo articolo 2, sono disposte:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio da parte dell'amministrazione competente, dell'ente o dell'impresa;

b) la risoluzione del rapporto di impiego pubblico o privato;

c) la sospensione dall'abilitazione professionale, con comunicazione della decisione agli ordini professionali, per gli atti di loro competenza.

2. Se l'attività imprenditoriale non è esercitata in forma societaria ed è soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, ai sensi del comma 1.

2. 01. Boato, Intini.

(A.C. 1707 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1707 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Conflitto di interessi).

1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando l'atto è adottato dal titolare di cariche di governo in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto ha un'incidenza specifica sull'assetto patrimoniale del titolare, del coniuge e dei parenti entro il secondo

grado, con danno per l'interesse pubblico e salvo che il provvedimento stesso riguardi la generalità o intere categorie di soggetti.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Conflitto di interessi).

Sopprimerlo.

* **3. 1.** Bressa, Boato, Soda.

Sopprimerlo.

* **3. 15.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. *(Attività patrimoniali).* — 1. L'Autorità, esaminata la dichiarazione delle attività patrimoniali di cui all'articolo 5, comma 1, sentite per quanto di competenza l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le eventuali Autorità di settore, accerta caso per caso se i poteri e le funzioni attribuiti ai titolari di cariche di Governo siano suscettibili di determinare conflitti di interessi.

2. I beni immobiliari posseduti, anche per interposta persona, da titolari di cariche di Governo ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge solo se essi sono strumentali ad una attività di impresa.

3. I valori mobiliari posseduti, anche per interposta persona, dai titolari di cariche di Governo ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge solo se essi superano il valore complessivo di 10 milioni di euro.

4. Il possesso, anche per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori della difesa, energia, servizi erogati in concessione o

autorizzazione, nonché concessionarie di pubblicità ed imprese dell'informazione giornalistica e radio-televisiva editrici di testate a diffusione nazionale, è in ogni caso suscettibile di determinare conflitti di interessi, salvo che l'Autorità, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di settore eventualmente competenti, motivatamente attesti la posizione marginale dell'impresa nel relativo settore di attività o la sua non rilevanza in relazione alle specifiche funzioni e poteri inerenti all'incarico di Governo esercitato.

5. Alle attività patrimoniali suscettibili di determinare conflitti di interessi si applicano le disposizioni della presente legge.

6. Ai fini del presente articolo, si ha partecipazione rilevante in una impresa quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 2359, primo ovvero ultimo comma, del codice civile e all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3. 2. Soda, Bressa, Boato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — 1. Le attività economiche di cui il titolare di cariche di Governo, anche per interposta persona, ha la titolarità o il controllo, se risultano rilevanti per l'economia nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, debbono essere esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale, in modo da evitare qualsiasi ingerenza o influenza di fatto dell'interessato.

2. Le attività economiche che concernono i mezzi privati di comunicazione e diffusione delle notizie e del pensiero, di cui il titolare di cariche di Governo, anche per interposta persona, ha la proprietà o il controllo, sono sempre soggette al regime di cui al comma 1. Esse, inoltre, debbono essere gestite in conformità dei principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n.223, nonché dalla presente legge, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare di cariche di Governo mediante forme di appoggio

privilegiato e lesivo del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione.

3. 14. Boato, Intini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — 1. Sussiste la situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge, quando il titolare di cariche di governo versa nella situazione di incompatibilità di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Sussiste inoltre conflitto di interessi, anche al di fuori della previsione di cui al comma 1, ogni qual volta gli atti compiuti dal titolare di cariche di governo, ovvero dall'organo di appartenenza, abbiano la capacità di arrecare vantaggio diretto al patrimonio del titolare, ovvero del coniuge, dei figli, o dei parenti ed affini entro il terzo grado, ovvero a società a loro comunque riferibili, e salvo che il provvedimento sia rivolto alla generalità dei cittadini od alla generalità di intere categorie di soggetti.

3. 18. Fanfani.

Al comma 1, sostituire le parole da: l'atto è adottato fino alla fine del comma con le seguenti: la partecipazione al processo di definizione degli atti o delle deliberazioni delle pubbliche amministrazioni è fatta dal titolare di cariche di governo in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero da essa derivi un vantaggio patrimoniale per il titolare di cariche di governo, per il coniuge o per un parente entro il secondo grado oppure un danno per l'interesse pubblico concorrente a quello di cui essi sono portatori.

3. 19. Boccia.

Al comma 1, sostituire le parole: è adottato con le seguenti: o la deliberazione sono adottati.

3. 8. Soda, Boato, Bressa.

Al comma 1, sostituire le parole: ha un'incidenza specifica sull'assetto con le seguenti: reca un vantaggio patrimoniale all'assetto.

3. 20. Boccia.

Al comma 1, sostituire le parole: ha un'incidenza specifica con le seguenti: comunque incida.

3. 13. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 1, dopo le parole: assetto patrimoniale aggiungere le seguenti: o finanziario.

3. 9. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 1, dopo le parole: assetto patrimoniale aggiungere le seguenti: , diretto o indiretto,

3. 11. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 1, dopo la parola coniuge sostituire la parola e con la seguente o.

3. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: secondo grado, aggiungere le seguenti: o delle società dagli stessi controllate o sulle quali esercitano un'influenza notevole, ai sensi dell'articolo 2359, terzo comma, del codice civile, o delle quali comunque dispongano.

3. 10. Soda, Boato, Bressa.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , con danno fino alla fine del comma.

3. 12. Soda, Boato, Bressa.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e salvo che fino alla fine del comma

* **3. 3.** Bressa, Boato, Soda, Boccia.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e salvo che fino alla fine del comma.

* **3. 16.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole il provvedimento con le seguenti l'atto.

3. 101. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: o intere categorie di soggetti.

3. 21. Boccia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli atti adottati in situazione di conflitto di interessi sono nulli.

3. 17. Mascia, Giordano, Russo Spena.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO SODA 3.4

Sopprimere le parole da o di fino alle parole ne dispongano e sostituire le parole da le pene previste fino alla fine del periodo con le seguenti le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3.

0. 3. 4. 1. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al titolare delle cariche di governo che compie un atto o partecipa ad una deliberazione, in situazione di conflitto di interesse, o che incide, direttamente o indirettamente, sul patrimonio proprio o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, o di un'impresa o di una società dagli stessi controllata o sulla quale esercitano un'influenza notevole o che comunque ne dispongano, si applicano le pene previste dall'articolo 167 del decreto legi-

slativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

3. 4. Soda, Boato, Bressa.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO SODA 3.5

Sopprimere le parole da o di fino alle parole ne dispongano e *sostituire le parole da* le pene previste *fino alla fine del periodo con le seguenti* le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3.

0. 3. 5. 1. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al titolare delle cariche di governo che compie un atto o partecipa ad una deliberazione che incide sull'assetto patrimoniale o finanziario, diretto o indiretto, proprio o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, o di un'impresa o di una società dagli stessi controllata o sulla quale esercitano un'influenza notevole o che comunque ne dispongano, si applicano le pene previste dall'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

3. 5. Soda, Bressa, Boato.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO SODA 3.6.

Sopprimere le parole da: o di fino alle parole: ne dispongano e *sostituire le parole da:* le pene previste *fino alla fine del periodo con le seguenti:* le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3.

0. 3. 6. 1. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al titolare delle cariche di governo che compie un atto o partecipa ad una

deliberazione che incide sull'assetto patrimoniale o finanziario, diretto o indiretto, proprio o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, o di un'impresa o di una società dagli stessi controllata o sulla quale esercitano un'influenza notevole o che comunque ne dispongano, si applicano le pene previste dall'articolo 2631, secondo comma, del codice civile.

3. 6. Soda, Boato, Bressa.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO SODA 3.7.

Sostituire le parole da: le pene previste *fino alla fine del periodo con le seguenti:* le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3.

0. 3. 7. 1. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al titolare della carica di governo che adotta un atto o partecipa ad una deliberazione in situazione di incompatibilità si applicano le pene previste dall'articolo 2631, secondo comma, del codice civile.

3. 7. Soda, Bressa, Boato.

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

ART. 3-bis.

1. Il controllo delle situazioni previste dall'articolo 3 e l'adozione delle misure consequenziali sono attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, per quanto di ragione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei casi e con le modalità di cui alla presente legge.

ART. 3-ter.

1. Le Autorità di cui all'articolo 3-bis, secondo le rispettive competenze, possono richiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione o soggetto pubblico o privato, nei limiti consentiti dall'ordina-

mento, tutti i dati e le notizie concernenti la materia oggetto della presente legge, avvalendosi dei medesimi poteri ad esse già attribuiti per l'esercizio delle rispettive funzioni.

2. Le Autorità di cui al comma 1 svolgono le indagini e le verifiche che reputano opportune, anche con la collaborazione della pubblica amministrazione, di enti pubblici e, se necessario, di esperti estranei all'apparato pubblico.

3. 01. Boato, Intini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Il controllo delle situazioni previste dall'articolo 3 e l'adozione delle misure consequenziali sono attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, per quanto di ragione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei casi e con le modalità di cui alla presente legge.

3. 02. Boato, Intini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Le Autorità di cui all'articolo 3-bis, secondo le rispettive competenze, possono richiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione o soggetto pubblico o privato, nei limiti consentiti dall'ordinamento, tutti i dati e le notizie concernenti la materia oggetto della presente legge, avvalendosi dei medesimi poteri ad esse già attribuiti per l'esercizio delle rispettive funzioni.

2. Le Autorità di cui al comma 1 svolgono le indagini e le verifiche che reputano opportune, anche con la collaborazione della pubblica amministrazione, di enti pubblici e, se necessario, di esperti estranei all'apparato pubblico.

3. 03. Boato, Intini.

(A.C. 1707 – Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1707 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità).

1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante da parte delle imprese, anche quando esso sia riconducibile ad atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilità delle norme penali, amministrative e disciplinari previste dall'ordinamento vigente.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità).

Sopprimerlo.

* **4. 1.** Boato, Soda, Bressa.

Sopprimerlo.

* **4. 11.** Mascia, Giordano, Russo Spina.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. *(Dichiarazione degli incarichi, delle attività e del patrimonio. Sanzioni).* –

1. Entro venti giorni dall'assunzione della carica di Governo, gli interessati dichiarano all'Autorità di quali cariche o attività

comprese nell'elenco di cui all'articolo 2 siano titolari; trasmettono altresì l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

2. L'Autorità entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1 provvede agli accertamenti necessari e, qualora le dichiarazioni di cui al medesimo comma 1 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, ne informa immediatamente il titolare della carica di Governo interessato perché provveda entro dieci giorni alla integrazione della propria dichiarazione. Trascorso tale termine, laddove a giudizio dell'Autorità permanga una violazione, essa ne informa chi di competenza perché vengano disposte:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio da parte del Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, dell'amministrazione competente, dell'ente o dell'impresa;

b) la risoluzione del rapporto di impiego pubblico o privato;

c) la sospensione dall'abilitazione professionale da parte degli ordini o collegi professionali competenti;

d) nel caso di attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o svolta in regime di concessione, la revoca del relativo provvedimento da parte dell'amministrazione pubblica competente.

4. 4. Boato, Bressa, Soda.

Sopprimere il comma 1.

* **4. 2.** Bressa, Boato, Soda.

Sopprimere il comma 1.

* **4. 12.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, dopo la parola: prevenire aggiungere la seguente: rimuovere.

4. 7. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 1, dopo le parole: da parte delle imprese aggiungere le seguenti: o delle società controllate, direttamente o indirettamente, da titolare di cariche di governo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o sulle quali lo stesso esercita una influenza notevole o della quale comunque ne dispone.

4. 8. Soda, Boato, Bressa.

Al comma 1, dopo la parola: atti aggiungere le seguenti: e deliberazioni.

4. 6. Soda, Boato, Bressa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Autorità per la concorrenza e per il mercato stabilisce gli indennizzi ai soggetti danneggiati dalle decisioni assunte in conflitto di interessi.

4. 13. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli atti e le deliberazioni assunti dal titolare di carica di governo in situazione di conflitto di interesse o incidenti sul suo patrimonio o di quello delle imprese e società comunque dallo stesso controllate e sulle quali esercita una notevole influenza sono nulli e improduttivi di effetti giuridici.

4. 5. Soda, Bressa, Boato.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO SODA 4.9.

Sostituire le parole da: è punito, fino alla fine del periodo con le seguenti: è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 15, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, aumentata del 2 per cento.

0. 4. 9. 1. La Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'abuso di posizione dominante da parte delle imprese o delle società, comunque controllate direttamente o indirettamente da titolare di cariche di governo, quando esso sia riconducibile ad atti o deliberazioni posti in essere dal titolare stesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da ventimila a sessantamila euro.

4. 9. Soda, Bressa, Boato.

Sopprimere il comma 2.

*** 4. 3.** Boato, Bressa, Soda.

Sopprimere il comma 2.

*** 4. 14.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , quando ne sussistano i presupposti.

4. 10. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e da questa eventualità non deriva l'interruzione dei procedimenti previsti nella presente legge per la rimozione dei conflitti di interessi.

4. 15. Boccia.**(A.C. 1707 – Sezione 5)**

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1707 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Dichiarazione degli interessati).

1. Entro novanta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare di cariche di governo che si trova in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, è titolare; trasmette altresì tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui è o è stato titolare nei tre mesi precedenti.

2. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi del comma 1, ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

3. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede agli accertamenti necessari con le modalità di cui all'articolo 6.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Dichiarazione degli interessati).

Sopprimerlo.

*** 5. 1.** Boato, Bressa, Soda.

Sopprimerlo.

*** 5. 17.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. (*Principio di trasparenza*). — 1. Al fine di garantire la trasparenza tra la difesa dell'interesse pubblico e quello personale, è fatto obbligo agli eletti alle Camere e alle assemblee elettive regionali, provinciali e comunali, di dichiarare, secondo le modalità previste da appositi regolamenti approvati dalle rispettive assemblee, i patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti direttamente o dal coniuge o dai parenti entro il secondo grado. È altresì fatto obbligo di dichiarare ogni variazione del patrimonio entro il quindicesimo giorno dalla data in cui essa si verifica.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Mascia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. (*Dichiarazione degli incarichi, delle attività e del patrimonio. Sanzioni*). — 1. Entro venti giorni dall'assunzione della carica di Governo, gli interessati dichiarano all'Autorità di cui all'articolo 5 di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2 siano titolari; trasmettono altresì l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

2. L'Autorità di cui all'articolo 5 entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1 provvede agli accertamenti necessari e, qualora le dichiarazioni di cui al medesimo comma 1 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, ne informa immediatamente il titolare della carica di Governo interessato perché provveda entro dieci giorni alla integrazione della propria dichiarazione. Trascorso tale termine, lad-

dove a giudizio dell'Autorità permanga una violazione, essa ne informa chi di competenza perché vengano disposte:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio da parte del Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, dell'amministrazione competente, dell'ente o dell'impresa;

b) la risoluzione del rapporto di impiego pubblico o privato;

c) la sospensione dall'abilitazione professionale da parte degli ordini o collegi professionali competenti;

d) nel caso di attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o svolta in regime di concessione, la revoca del relativo provvedimento da parte dell'amministrazione pubblica competente.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bressa.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(*Alienazione dei beni*).

1. Entro sei mesi dalla data di comunicazione della incompatibilità accertata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il soggetto interessato provvede alla cessione delle partecipazioni incompatibili. È vietata la cessione:

a) al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado;

b) a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

c) a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui alla presente legge, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero.

5. 18. Mascia, Giordano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. Entro cinque giorni dall'assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano agli organi parlamentari competenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4, se ricoprono incarichi o uffici ovvero svolgono una delle altre attività di cui all'articolo 2 e, in caso affermativo, quali siano gli incarichi e gli uffici ricoperti o le attività svolte.

2. Entro quaranta giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) tutti i dati concernenti le attività economiche di cui siano stati titolari o di cui abbiano controllato, anche indirettamente, la gestione nei dodici mesi precedenti l'assunzione della carica, ivi compresi quelli relativi alle posizioni di controllo di imprese o gruppi di imprese, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o, se si tratti di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, ai sensi dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti. Le competenze attribuite dalla presente legge all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono esercitate dalla CONSOB quando si riferiscono ai presidenti ed ai componenti delle Autorità indipendenti, di controllo e di garanzia, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d).

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni degli interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza siano rilevanti ai sensi della presente legge. Tali attività sono rilevanti qualora:

a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui all'articolo 1 sia almeno pari a lire 7,5 milioni di euro, aumentati degli incrementi disposti dal-

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) si tratti di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

4. L'interessato, ovvero il gestore, possono chiedere in ogni momento che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerti se la rilevanza delle attività economiche sia venuta meno.

5. Sono nulli di diritto i contratti e gli altri atti, posti in essere dopo la data di assunzione della carica, che determinano, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge, le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in riferimento alle attività economiche di cui al presente articolo.

5. 11. Boato, Intini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. Entro quaranta giorni dall'assunzione della carica di Governo, gli interessati comunicano ai competenti organi parlamentari quali siano gli incarichi e gli altri uffici da loro ricoperti e le attività svolte, agli effetti dell'articolo 2. Entro lo stesso termine comunicano del pari all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, agli effetti dell'articolo 3 e del comma 2 del presente articolo, tutti i dati concernenti le attività economiche di cui essi siano titolari o di cui controllino, anche indirettamente, la gestione, ovvero di cui siano stati titolari o abbiano controllato, anche indirettamente, la gestione nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica, ivi compresi quelli relativi alle posizioni di controllo di imprese o gruppi di imprese, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o, se si tratti di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, ai sensi dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti.

2. L'Autorità garante accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni degli interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza siano rilevanti ai sensi della presente legge. Dette attività sono rilevanti qualora:

a) il patrimonio relativo alle attività economiche a carattere imprenditoriale del titolare di cariche di Governo sia almeno pari a 25.822.845 euro, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n.287;

b) si tratti di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

5. 14. Boato, Intini.

Sopprimere il comma 1.

* **5. 2.** Soda, Boato, Bressa.

Sopprimere il comma 1.

* **5. 25.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Entro cinque giorni dall'assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano agli organi parlamentari competenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4, se ricoprono incarichi o uffici ovvero svolgano una delle altre attività di cui all'articolo 2 e, in caso affermativo, quali siano gli incarichi e gli uffici ricoperti e le attività svolte.

2. Entro quaranta giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) tutti i dati concernenti le attività economiche di cui siano stati titolari o di cui abbiano controllato, anche indirettamente, la gestione nei dodici mesi precedenti l'assunzione della carica, ivi compresi

quelli relativi alle posizioni di controllo di imprese o gruppi di imprese, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o, se si tratti di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, ai sensi dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti. Le competenze attribuite dalla presente legge all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono esercitate dalla CONSOB quando si riferiscono ai presidenti ed ai componenti delle Autorità indipendenti, di controllo e di garanzia, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d).

5. 12. Boato, Intini.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Entro quaranta giorni dall'assunzione della carica di Governo, gli interessati comunicano ai competenti organi parlamentari quali siano gli incarichi e gli altri uffici da loro ricoperti e le attività svolte, agli effetti dell'articolo 2. Entro lo stesso termine comunicano del pari all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, agli effetti dell'articolo 3 e del comma 2 del presente articolo, tutti i dati concernenti le attività economiche di cui essi siano titolari o di cui controllino, anche indirettamente, la gestione, ovvero di cui siano stati titolari o abbiano controllato, anche indirettamente, la gestione nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica, ivi compresi quelli relativi alle posizioni di controllo di imprese o gruppi di imprese, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n.287, o, se si tratti di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, ai sensi dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti.

5. 15. Boato, Intini.

Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: venti giorni.

5. 5. Boato, Bressa, Soda.

Al comma 1, sostituire le parole: noventa giorni con le seguenti: trenta giorni.

* **5. 24.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole: noventa giorni con le seguenti: trenta giorni.

* **5. 28.** Boccia.

Al comma 1, sostituire le parole: noventa giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

5. 22. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole: noventa giorni con le seguenti: sessanta giorni.

5. 23. Mascia, Giordano, Russo Spena..

Al comma 1, sopprimere le parole: che si trova in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1,.

5. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: è titolare aggiungere le seguenti: , su quali imprese o società esercita il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o esercita un'influenza notevole o comunque dispone, direttamente o indirettamente.

5. 10. Soda, Boato, Bressa.

Al comma 1, dopo le parole: è titolare aggiungere le seguenti: e di cui sono titolari il coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado.

5. 19. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, dopo le parole: è titolare; aggiungere le seguenti: rimuove le condizioni di incompatibilità;

5. 29. Boccia.

Al comma 1, sostituire le parole da: tutti i dati relativi fino alla fine del comma con le seguenti: l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui sia titolare, o sia stato titolare nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona.

5. 6. Bressa, Boato, Soda.

Al comma 1, dopo le parole: attività patrimoniali aggiungere le seguenti: e finanziarie.

5. 9. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 1, dopo le parole: è stato titolare aggiungere le seguenti: , anche per interposta persona,

5. 7. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 1, dopo le parole: è stato titolare aggiungere le seguenti: , direttamente o indirettamente,

5. 8. Soda, Boato, Bressa.

Al comma 1, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: dodici mesi .

* **5. 20.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: dodici mesi.

* **5. 30.** Boccia.

Al comma 1, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi .

5. 21. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

* **5. 3.** Soda, Bressa, Boato.

Sopprimere il comma 2.

* **5. 26.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.

** **5. 4.** Bressa, Boato, Soda.

Sopprimere il comma 3.

** **5. 27.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni degli interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza siano rilevanti ai sensi della presente legge. Tali attività sono rilevanti qualora:

a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui all'articolo 1 sia almeno pari a lire 7,5 milioni di euro, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) si tratti di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

4. L'interessato, ovvero il gestore, possono chiedere in ogni momento che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerti se la rilevanza delle attività economiche sia venuta meno.

5. Sono nulli di diritto i contratti e gli altri atti, posti in essere dopo la data di assunzione della carica, che determinano, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge, le condizioni di cui

all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in riferimento alle attività economiche di cui al presente articolo.

5. 13. Boato, Intini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'Autorità garante accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni degli interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza siano rilevanti ai sensi della presente legge. Dette attività sono rilevanti qualora:

a) il patrimonio relativo alle attività economiche a carattere imprenditoriale del titolare di cariche di Governo sia almeno pari 25.822.845 euro, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n.287;

b) si tratti di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

5. 16. Boato, Intini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Alienazione dei beni).

1. Entro sei mesi dalla data di comunicazione della incompatibilità accertata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il soggetto interessato provvede alla cessione delle partecipazioni incompatibili. È vietata la cessione:

a) al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado;

b) a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

c) a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di

cui alla presente legge, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero.

5. 02. Mascia.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Sanzioni).

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 l'interessato decade dalla carica e non può ricoprire la medesima carica se non decorsi sei mesi dall'ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente legge.

2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 degli articoli 4, 5, 6 e 7, provvede d'ufficio la corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 o la presentazione di una dichiarazione falsa o incompleta, comportano la decadenza dalla carica elettiva secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al medesimo articolo.

5. 03. Mascia.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi). —1. È istituita l'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi, di seguito denominata « Autorità ». L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Due componenti sono designati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica tra persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati, professori universitari ordinari di materie

economiche o giuridiche e personalità provenienti da settori economici dotate di alta esperienza e riconosciuta professionalità, con voto limitato ad un solo nominativo. Il Presidente dell'Autorità è designato dai quattro componenti eletti dalle Camere entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina. A tale fine essi sono convocati dal Presidente della Camera dei deputati.

3. I componenti dell'Autorità sono nominati per sette anni con incarico non rinnovabile, non possono esercitare attività professionale o di consulenza, né ricoprire altri uffici pubblici o privati. I componenti dell'Autorità non possono nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico assumere cariche pubbliche non elettive. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità ed il loro *status* sono equiparati a quelli dei giudici costituzionali.

4. L'Autorità è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi novanta giorni essa delibera le norme riguardanti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico del personale, nonché la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. In sede di prima applicazione della presente legge, essa si avvale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché di un proprio ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, in conformità ai rispettivi ordinamenti. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quindici unità, su proposta del Presidente dell'Autorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla nomina del Presidente dell'Autorità. L'ufficio è coordinato da un segretario generale, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o avvocati dello Stato, per il quale è disposto il collocamento in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni dell'amministrazione di provenienza.

5. I soggetti di cui al comma 4 conservano lo Stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di

appartenenza con oneri a carico di quest'ultima. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di appartenenza. Agli stessi è corrisposto, comunque, a carico dell'Autorità, il trattamento accessorio nelle misure previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Autorità si avvale altresì di un contingente di personale con contratto a tempo determinato in misura non superiore a quindici unità. L'Autorità stabilisce l'indennità da corrispondere al segretario generale.

5. 01. Bressa.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Autorità di garanzia) – 1. È istituita l'Autorità di garanzia, di seguito denominata «Autorità», con funzioni di vigilanza sulla correttezza degli atti adottati dai titolari di cariche di governo.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal Presidente e da due componenti, nominati di intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori uni-

versitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I componenti dell'Autorità, che sono nominati per cinque anni con incarico rinnovabile, non possono esercitare attività professionale o di consulenza, né ricoprire altri uffici pubblici o privati e non possono, nell'anno successivo alla cessazione dell'incarico, assumere cariche pubbliche aventi attinenza con le competenze dell'Autorità.

4. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

5. L'Autorità è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni essa delibera le norme riguardanti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico del personale, nonché la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. Il bilancio preventivo della gestione e il rendiconto, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità sono determinate nei modi e nei termini di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

5. 04. Boato, Intini.